



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ufficio III - Ambito Territoriale di Campobasso
Via Garibaldi n. 25 86100 Campobasso — Tel. 0874.4975

Il Dirigente

- VISTO il D.L.vo 16/06/1994 n. 297;
- VISTA la legge 03/05/1999 n. 124;
- VISTA la legge 27/12/2006 n. 296, in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il D. M. n. 235 del 01/04/2014, recante termini e modalità per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2014-2017;
- VISTO il D. M. n. 325 del 03/06/2015, recante disposizioni circa "l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo - operazioni di carattere annuale";
- VISTA l'ordinanza cautelare n. **6016/2016** (R.G. n. 9534/16) con cui il TAR per il Lazio ha accolto l'istanza cautelare dei ricorrenti, disponendone l'inserimento con riserva nelle graduatorie di rispettiva pertinenza;
- VISTO il decreto prot. n. **5830** del **24/10/2016** con cui, in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 6016/2016 del TAR per il Lazio (R.G. n. 9534/16), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale di Napoli, ha stato disposto l'inserimento con riserva di CANTONE Anna nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Scuola dell'Infanzia e Primaria della propria Provincia;
- VISTO il D. M. n. 374 del 24/04/2019, recante termini e modalità per l'aggiornamento e l'integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2019-2022, in particolare l'art. 1, comma 1, lett. d);
- VISTA la domanda, prot. n. 450023 del 13/05/2019, con cui la sig.ra CANTONE Anna ha chiesto il trasferimento della propria posizione dalla Provincia di Napoli a quella di Campobasso;
- VISTO il proprio decreto prot. n. 3522 del 29/07/2019, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per l'A.S. 2019/2020, nonché le successive integrazioni;
- VISTO il proprio decreto prot. n. 2128 del 09/07/2020 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per l'A.S. 2020/2021, nonché le successive integrazioni;
- VISTO il proprio decreto prot. n. 4170 del 26/07/2021 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per l'A.S. 2021/2022, nonché le successive integrazioni;
- VISTA la nota MIUR prot. n. 709 del 20/05/2020, avente ad oggetto "Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenza";

- VISTA la sentenza n. **10338/2021** (R.G. n. 9534/2016), pubblicata l'08/10/2021, con cui il TAR per il Lazio, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti: *"1) li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti dei ricorrenti indicati in motivazione; 2) li respinge per i restanti ricorrenti"*;
- VISTO l'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20/12/2019 che ha apportato modifiche all'art. 4 della Legge n. 96 del 09/08/2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12/07/2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1bis, che salvaguarda *"la continuità didattica nell'interesse degli alunni"*;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 25, comma 5, del vigente CCNL Comparto Scuola, è causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;
- RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo né tantomeno la comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi degli artt. 7 e ss. L 241/90;
- RITENUTO di dover dare esecuzione alla suindicata Sentenza del TAR per il Lazio n. 10338/2021;

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte e in esecuzione della Sentenza del TAR per il Lazio n. 10338/2021, la cancellazione della sig.ra CANTONE Anna dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola dell'Infanzia e Primaria della Provincia di Campobasso.

I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d'Istituto risulta inserita la docente in questione, provvederanno all'immediata cancellazione delle relative posizioni dalla **I fascia**.

I Dirigenti Scolastici che abbiano stipulato con la docente in questione, contratti a tempo indeterminato o determinato, a seguito di individuazione da GAE o da Graduatoria d'Istituto di I fascia, provvederanno, con proprio atto, alla risoluzione del medesimo contratto, ove ne ricorrano le condizioni, ai sensi delle normative di cui alle premesse.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 1 quinquies della Legge n. 159/2019, al fine di salvaguardare la continuità didattica per l'a.s. 2021/22, i Dirigenti Scolastici avranno cura di procedere all'eventuale conversione dei contratti stessi secondo le seguenti modalità:

- a) revoca del contratto di ruolo da GAE e contestuale stipula di contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2022;
- b) trasformazione del contratto a tempo determinato di durata annuale (31/08/2022) in contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2022;
- c) saranno confermati, invece, i contratti di supplenza da GAE e I fascia d'istituto, interessati dalle procedure in oggetto, stipulati fino al 30 giugno 2022.

Resta inteso che il presente depennamento da GAE non comporta alcun effetto sull'eventuale nomina di supplenza da GPS nonché sull'eventuale nomina in ruolo da procedure concorsuali ordinarie o straordinarie.

Per effetto della legge sulla privacy il presente provvedimento non contiene dati personali e sensibili alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati l'interessato o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa disciplinante la materia dell'accesso agli atti.

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
Marialuisa FORTE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Alla sig.ra CANTONE Anna
Al sito web
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Provincia
Agli Uffici Scolastici Territoriali – Loro Sedi
Alle OO.SS. della Provincia